

Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 71/03

11 settembre 2003

Sentenza della Corte nella causa C-6/01

Associação Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas (Anomar) e a./État portugais

**LA LEGISLAZIONE PORTOGHESE CHE LIMITA LA GESTIONE DEI GIOCHI DI
SORTE O D'AZZARDO AI CASINO' NON VIOLA LE NORME COMUNITARIE
RELATIVE ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI**

*Il diritto comunitario non impedisce ad una legislazione nazionale che vieta la gestione e la
pratica di determinati giochi di sorte o d'azzardo in luoghi diversi dalle sale dei casinò
esistenti nelle aree autorizzate*

La legislazione portoghese riserva allo Stato la gestione e la pratica dei giochi di sorte o d'azzardo e le autorizza soltanto all'interno di aree previste dalla legge, vale a dire nei casinò titolari di una concessione pubblica.

L'Associação Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas (Anomar) (associazione che riunisce gli operatori portoghesi del settore delle macchine da gioco) ed otto società portoghesi che esercitano le stesse attività, hanno intentato un'azione dinanzi ai giudici portoghesi contro lo Stato portoghese, affinché venga loro riconosciuto il diritto di gestire macchine da gioco al di fuori delle aree delimitate con legge.

Il giudice portoghese ha interrogato la Corte di giustizia delle Comunità Europee sulla compatibilità della normativa portoghese con il diritto comunitario.

In primo luogo la Corte qualifica l'attività di gestione delle macchine per giochi di sorte o d'azzardo come attività di "servizi" ai sensi del Trattato CE.

In seguito la stessa ricorda che una normativa costituisce un impedimento alla libera circolazione dei servizi quando essa può ostacolare le attività di un prestatore stabilito in un

altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi. La Corte constata che tale è il caso della legislazione portoghese, che limita il diritto di esercizio commerciale dei giochi di sorte o d'azzardo alle sale dei casinò esistenti nelle aree di gioco permanenti o provvisorie, istituite da tale legislazione.

In alcune situazioni il Trattato CE ammette restrizioni alla libera prestazione dei servizi. Quando si tratta di misure restrittive applicabili senza distinzione di nazionalità -- come nel presente caso -- queste ultime possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, sempre che siano proporzionate agli scopi perseguiti.

La volontà di preservare la lealtà del gioco e la possibilità, per il settore pubblico, di trarne qualche beneficio costituiscono obiettivi che, considerati nel loro complesso, **sono diretti alla tutela dei consumatori e dell'ordine sociale**. Essi sono stati già ritenuti dalla Corte **idonei a giustificare limitazioni alla libera prestazione dei servizi e proporzionati** rispetto agli scopi perseguiti dalla legislazione nazionale.

La Corte sottolinea che l'esistenza, in altri Stati membri, di legislazioni relative ai giochi d'azzardo meno restrittive della legislazione portoghese non influisce sulla compatibilità di quest'ultima con il diritto comunitario.

Infine, la Corte ricorda che la **scelta delle modalità concrete di applicazione**, come la subordinazione della gestione e della pratica dei giochi di sorte o d'azzardo alla conclusione con lo Stato di un contratto amministrativo di concessione a seguito di pubblica gara d'appalto, spetta alle **autorità nazionali** nell'ambito del loro potere discrezionale.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: FR/DE/EN/ES/IT/NL/PT.

Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna
tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74.*